

Contratto di Assicurazione Danni

Vitanuova Patrimonio

POLIZZA "MULTIRISCHI" A PREMIO ANNUO A PROTEZIONE DEI RISCHI ATTINENTI AL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP BASE
- IL DIP AGGIUNTIVO
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- IL FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 01/04/2019.

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza multi garanzia copre l'abitazione dell'assicurato dai rischi di incendio, furto e assistenza; inoltre tiene indenne l'assicurato ed il suo nucleo familiare da richieste di risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi, e garantisce le spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza, sono divise in sezioni (è possibile attivare una o più delle seguenti garanzie):

✓ **Sezione Incendio e rischi accessori**

Per le abitazioni di proprietà e per il contenuto dell'abitazione dell'assicurato, la garanzia copre i danni determinati da: Incendio, fulmine, implosione e scoppio; fenomeno elettrico; eventi atmosferici; atti vandalici dolosi e sabotaggio; esplosione; fumo, gas e vapori; acqua condotta.

La garanzia Incendio è estesa al Ricorso terzi.

Le somme assicurate sono scelte dal cliente.

Per le abitazioni condotte in locazione dall'assicurato è prevista la garanzia Rischio locativo.

✓ **Sezione Furto e rischi accessori**

Copre il furto al contenuto e la rapina avvenuti nell'abitazione abituale dell'assicurato.

✓ **Sezione Assistenza**

Net Insurance S.p.A. per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A. (società a cui ha affidato la gestione delle Prestazioni) offre all'Assicurato un servizio di **Assistenza** in grado di risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

✓ **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi**

Tiene indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare, da quanto dovuto per danni a terzi, se civilmente responsabili, ai sensi di Legge.

✓ **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk**

Garantisce le spese legali occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nell'ambito della vita privata, e quale utente web e di Social e Media Network.



Che cosa non è assicurato?

✗ L'Assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

✗ **Sezione Incendio e rischi accessori:** danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

✗ **Sezione Furto e rischi accessori:** danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure da Collaboratori addetti ai servizi domestici; resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura.

✗ **Sezione Assistenza:** tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni; subiti da immobili diversi dall'Abitazione abituale.

✗ **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi** - sono esclusi i danni: ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza; alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati; derivanti dalla proprietà di animali da sella; derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea; causati da esercizio di attività professionali o comunque retribuite; da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

✗ **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk-** le prestazioni non sono valide per sinistri relativi a: al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per Controversie connesse alla circolazione stradale; a casi di adesione a class action.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

- ! **Sezione Incendio e rischi accessori:** L'estensione di garanzia Ricorso Terzi è prestata fino al 25% del Capitale assicurato Incendio del Fabbricato con il massimo di € 100.000,00.
- ! **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:** Le garanzie RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA e RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA" sono sottoposte ad una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro a Cose.



Dove vale la copertura

- Le garanzie sono operanti a condizione che le Abitazioni assicurate e il loro Contenuto siano ubicati in Italia.
- Le garanzie per le quali non sono previste limitazioni territoriali sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quanto e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione.

Puoi effettuare il pagamento mediante carta di credito, SDD, bonifico (SCT).

Puoi chiedere il frazionamento semestrale e trimestrale.

È possibile optare per il frazionamento semestrale o trimestrale senza oneri aggiuntivi, se il premio di rata è uguale o maggiore ad € 150,00.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata quadriennale, ma è comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità. La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La polizza è stipulata con la formula del tacito rinnovo ed in mancanza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Vitanuova Patrimonio

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità, determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31/12/2017, disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

✓ **Sezione Incendio e rischi accessori**

Per le abitazioni di proprietà e per il contenuto dell'abitazione dell'assicurato, la garanzia copre i danni determinati da: sovraccarico neve; urto veicoli; caduta aeromobili; onda sonora; traboccamento acqua; fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche; guasti per impedire o arrestare l'incendio; spese di demolizione e sgombero; spese alberghiere; spese straordinarie; spese peritali; ricerca e riparazione del guasto; perdita pigioni; rottura lastre.

La garanzia Incendio del Contenuto è estesa agli oggetti portati temporaneamente fuori dall'Abitazione durante il periodo di villeggiatura.

✓ **Sezione Furto e rischi accessori**

La garanzia Furto del contenuto è estesa a: guasti cagionati dai ladri; spese per miglorie; atti vandalici; scippo e rapina effetti personali; gioielli e valori in locali di villeggiatura.

✓ **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi**

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA opera in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale. La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA" opera in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:

X Sezione Incendio e rischi accessori:

- guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- da gelo e acqua condotta salvo quanto assicurato in polizza per la garanzia specifica;
- subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi;
- Danni indiretti, tranne quelli specificatamente indicati nella garanzia Incendio;
- causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

X Sezione Furto e rischi accessori:

- verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati: da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali devono rispondere; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- Danni indiretti, quali profitti sperati, i Danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- a Gioielli e Valori inerenti le attività professionali;
- alle Cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- quando l'Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
- avvenuti attraverso le aperture di Serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

X Sezione Assistenza:

- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;

- pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
- precipitazioni atmosferiche all'interno dell'abitazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero;
- all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

✘ Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt.;
- da furto;
- derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- derivanti da impiego di aeromobili;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
- causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
- conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici;
- verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici non in regola;
- causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici non in regola;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
- derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;

✘ Sezione Tutela Legale e Cyber Risk:

Le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- alla materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

	<ul style="list-style-type: none"> - ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci; - a vertenze derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto; - fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; - alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza; - a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche/motonautiche e relative prove; - a fatti derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione; - all'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale svolte dall'Assicurato o da cariche sociali rivestite dallo stesso, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - a immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione abituale o l'Abitazione saltuaria; - per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; - alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; - a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale; - alla difesa penale per abuso di minori; - a vertenze con l'Assicuratore; - in relazione alla Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web, le Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana; - in relazione alle Controversie contrattuali per Acquisti via web, sono esclusi dall'operatività della Garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: animali e vegetali; Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria; oggetti intangibili con valore monetario; beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; materiale digitale scaricato on-line; oggetti per uso industriale; beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore; acquisti effettuati tramite aste on-line; veicoli a motore e natanti; beni non nuovi.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

! Sezione Incendio e rischi accessori:

Eventi in garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
Fenomeno elettrico	Limite di Indennizzo per Anno assicurativo di € 3.000,00; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.
Eventi atmosferici	Per i Danni derivanti da eventi atmosferici limite di Indennizzo pari all'80% del Capitale assicurato per ogni bene (Fabbricato e/o Contenuto); inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00. Per i Danni provocati dalla grandine ai Serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.

Sovraccarico neve	Per uno o più Sinistri nell'Anno assicurativo, limite pari al 50% del Capitale assicurato; per Sinistro, Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per il Fabbricato e di € 500,00 per il Contenuto.
Atti vandalici dolosi e sabotaggio	Limite di Indennizzo pari all'80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.
Acqua condotta	Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 3.000,00; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.
Traboccamento acqua	Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 5.000,00; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.
Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche	Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 3.000,00; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.
Spese demolizione e sgombero	Limite 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto.
Spese alberghiere	Limite d'Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.
Spese straordinarie	Limite d'Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.
Spese peritali	Limite d'Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.
Ricerca e riparazione del guasto	Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 3.000,00; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.
Perdita pigioni	Massimo 3 mensilità per Sinistro con il limite di € 3.000,00, previa detrazione Franchigia € 150,00, per Sinistro.
Rottura lastre	Per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, limite € 3.000,00; inoltre per ogni Sinistro Franchigia di € 300,00.
Ricorso terzi	Non sono considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
Estensione contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • oggetti portati temporaneamente fuori dall'Abitazione, limite d'Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo; • Contenuto delle dipendenze, limite 10% del Capitale assicurato per la Garanzia Contenuto

! Sezione Furto e rischi accessori:

Eventi in garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
Furto del contenuto	<p><i>Limiti di Indennizzo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • singolo oggetto - € 5.000,00; • Gioielli e Valori ovunque riposti - 20% del Capitale assicurato; • Gioielli e Valori in Cassaforte - 50% del Capitale assicurato; • denaro - € 500,00; • Contenuto delle dipendenze - 20% del Capitale assicurato. <p><i>Scoperti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% per le Abitazioni site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e per le Abitazioni poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità

	<p>personale. Lo Scoperto verrà ridotto dal 20% al 10% qualora le aperture verso l'esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% qualora, in caso di Sinistro, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati: <ul style="list-style-type: none"> a) attraverso aperture protette con mezzi non conformi; b) quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del Sinistro risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari; c) attraverso impalcature poste all'esterno del Fabbricato; <p>In caso di coesistenza di più Scoperti verrà applicato lo Scoperto massimo del 30%.</p>
Estensione di garanzia Guasti cagionati dai ladri	Limite di Indennizzo di € 1.500,00 in aggiunta al Capitale assicurato per il Contenuto.
Estensione di garanzia Spese per migliorie	Limite di € 1.000,00.
Estensione di garanzia Atti vandalici	Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro e limite di Indennizzo per Sinistro pari al 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso.
Estensione di garanzia Scippo e rapina effetti personali	Limite di Indennizzo per Sinistro pari al 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso. Scoperto del 10% con il minimo di € 100,00. Per il denaro limite € 500,00. Per riemissione di Documenti identificativi personali rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature limite € 250,00.
Estensione di garanzia Gioielli e valori in locali di villeggiatura	Limite di Indennizzo 10% Capitale assicurato per il Contenuto, per Gioielli e Valori ovunque riposti purché custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave, con il limite di € 1.000,00 limitatamente al periodo di soggiorno nei Locali di villeggiatura.

! Sezione Assistenza

Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'Anno assicurativo, con i seguenti limiti per prestazione:

- € 1.000,00 per Sinistro per TRASLOCO.
- € 400,00 per Sinistro RIENTRO ANTICIPATO dall'estero, € 200,00 dall'Italia.
- € 250,00 per Sinistro per INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA, SPESE D'ALBERGO.
- € 200,00 per Sinistro per INVIO DI UN IDRAULICO, DI UN ELETTRICISTA, DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA.
- € 150,00 per Sinistro per IMPRESA DI PULIZIE.
- € 100,00 per Sinistro per INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H, INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA.

! Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:

Garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
Massimale	<p>Il Massimale per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo. I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo.</p> <p>In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.</p> <p>I Massimali per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.</p>
Condizioni particolari sempre valide ed operanti	<ul style="list-style-type: none"> • Limite 50% Massimale per Danni fisici ai Collaboratori addetti ai servizi domestici; • Indennizzo fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, con Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro nel quale i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di

	<p>loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limite € 300.000,00 per Responsabilità Civile dell'Assicurato per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio da proprietà o condizione; • Limite € 50.000,00 con Scoperto 10% minimo di € 500,00 per Responsabilità Civile dell'Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività; • Limite € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo per Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo.
--	--

! Rivalse

L'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia sinistro: l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso all'Assicuratore, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L'Assicurato in caso di Sinistro Incendio o Furto, deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornire all'Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti. In caso di Sinistro di Responsabilità Civile l'Assicurato deve comunicare il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.</p>
	<p>Assistenza diretta in convenzione: Le prestazioni che l'assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle del personale che interviene in forza della garanzia "Assistenza" e della garanzia "Tutela Legale e Cyber Risk (si veda il riquadro successivo).</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Net Insurance S.p.A. ha affidato la gestione dei Sinistri Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. e la gestione dei Sinistri Tutela Legale e Cyber Risk ad ARAG S.E.</p>
	<p>Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l'atto di liquidazione.</p>



Quanto e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni. Il Premio di Assicurazione è comprensivo di imposta.</p>
----------------------	---

Rimborso	Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
-----------------	--

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.</p> <p>Sezione Tutela Legale e Cyber Risk</p> <p>La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il periodo di effetto dell'Assicurazione, se si tratta di Danno o presunto Danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto dell'Assicurazione, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell'Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.</p> <p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e l'Assicuratore possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto.

A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (incendio) ed il possesso (furto) ed i propri capitali dalle richieste di risarcimento danni di terzi e dalle spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.

Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 30,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:</p> <p style="text-align: center;">Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma Fax 06 89326.570 - Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</p> <p>Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:</p>
----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">800486661 – Fax 06.42133745 – 42133353 www.ivass.it</p> <p>La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico); • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).</p> <p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Sommario

GLOSSARIO	4
PREMESSA.....	11
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE	12
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	12
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio	12
Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza.....	12
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	12
Art. 5 - Forma delle comunicazioni.....	12
Art. 6 - Aggravamento del Rischio	13
Art. 7 - Diminuzione del Rischio	13
Art. 8 - Esagerazione dolosa del Danno.....	13
Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro	13
Art. 10 - Riduzione dei capitali assicurati.....	13
Art. 11 - Cambiamento dell'Abitazione.....	13
Art. 12 - Validità territoriale.....	13
Art. 13 - Colpa grave.....	13
Art. 14 - Buona fede.....	14
Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	14
Art. 16 - Oneri fiscal	14
Art. 17 - Altre assicurazioni	14
Art. 18 - Limite massimo dell'Indennizzo	14
Art. 19 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	14
Art. 20 - Legge applicabile	14
Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	14
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario	14
SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI.....	15
A. GARANZIA FABBRICATO	15
B. GARANZIA CONTENUTO	15
Art. 23 - Oggetto dell'Assicurazione.....	15
C. GARANZIA RISCHIO LOCATIVO.....	20
Art. 24 - Esclusioni	21
Art. 25 - Operatività della Garanzia	21
Art. 26 - Cosa fare in caso di Sinistro	22
Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del Danno	22
Art. 28 – Procedura per la valutazione del Danno	23
Art. 29 - Mandato ai periti.....	23
Art. 30 - Limite massimo di Indennizzo	23
Art. 31 - Clausola di vincolo.....	23
SEZIONE 2 – FURTO E RISCHI ACCESSORI	24
Art. 32 - Oggetto dell'Assicurazione.....	24



A. GARANZIA FURTO DEL CONTENUTO	24
Art. 33 - Limiti di Indennizzo	25
Art. 34 - Esclusioni	25
Art. 35 - Operatività della Garanzia – Mezzi di chiusura	26
Art. 36 - Scoperti	26
Art. 37 - Cosa fare in caso di Sinistro	26
Art. 38 – Procedura per la valutazione del Danno	27
Art. 39 - Mandato ai periti	27
Art. 40 - Determinazione dell’ammontare del Danno	28
Art. 41 - Recupero delle Cose rubate	28
SEZIONE 3 – ASSISTENZA ABITAZIONE	28
A. GARANZIA ASSISTENZA ABITAZIONE.....	29
Art. 42 - Oggetto dell’assicurazione	29
Art. 43 - Esclusioni	31
Art. 44 – Come attivare le Prestazioni Assistenza Abitazione.....	31
SEZIONE 4 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI.....	32
Art. 45 - Oggetto dell’Assicurazione.....	32
A. GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA.....	32
B. GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ SECONDA CASA.....	34
Art. 46 - Esclusioni	35
Art. 47 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti.....	36
Art. 48 - Persone non considerate terzi	37
Art. 49 - Massimale.....	37
Art. 50 - Cosa fare in caso di Sinistro	37
Art. 51 - Gestione delle vertenze.....	38
SEZIONE 5 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK	38
Art.52 – Oggetto dell’Assicurazione	38
Art. 53 – Insorgenza del Sinistro	39
Art. 54 – Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova.....	39
Art. 55 – Gestione del Sinistro	40
Art. 56 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale	40
Art. 57 – Disaccordo con l’Assicuratore e conflitto di interesse.....	40
Art. 58 – Recupero di somme anticipate da ARAG.....	41
Art. 59 – Estensione territoriale.....	41
Art. 60 – Assicurati	41
A. GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE	41
Art. 61 – Ambito di operatività e prestazioni garantite	41
B. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK	42
Art. 62 – Ambito di operatività e prestazioni garantite.....	42
Art. 63 – Esclusioni operanti per l’intera Sezione 5 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK.....	42
PROPOSTA.....	44
CONTATTI UTILI	46



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato o convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate e al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- a. appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- b. villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
- c. villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione abituale

L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria

Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Acquisti via web

Tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi simili che permettano la tracciabilità della spedizione.

Animali domestici

Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.



Assistenza

La garanzia assicurativa con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, che consiste nella Prestazione di un servizio, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Cassaforte

Mobile aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione;
- serrature di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate e/o ancorate.

Collaboratori

Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby sitter.

Contenuto

Il contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
- oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso;
- oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e valori;
- arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.



Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Controversia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Disabitazione

Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti identificativi personali

Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

- impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e solari termici che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
- recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
- dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.



Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo / Indennità

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

Locali di villeggiatura

Dimora stagionale presso la quale l'Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell'anno.



Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Parte

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti congiuntamente.

Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prestazioni

L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Assicuratore tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.



Rottura di impianto

Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale e Cyber risk

L'insorgere della controversia.

Social Network

Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Solaio

Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Assicuratore provvede, per incarico in quest'ultimo, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Assicuratore stesso, le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).



Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tubo interrato

La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Valore a Nuovo (Fabbricato)

Si intende, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a Nuovo del Fabbricato, escludendo soltanto il valore del terreno.

Valore Commerciale (Contenuto)

Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, al netto di un deprezzamento - stabilito in relazione ad età, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - nella misura massima del 50%.

Valore intero

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).



PREMESSA

VITANUOVA PATRIMONIO è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti il patrimonio della famiglia. VITANUOVA PATRIMONIO è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che più soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in 5 Sezioni secondo lo schema seguente:

1. SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
 - a. Garanzia **Incendio Fabbricato**
 - b. Garanzia **Incendio Contenuto**
 - c. Garanzia **Rischio locativo**
2. SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI
 - a. Garanzia **Furto del Contenuto**
3. SEZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
 - a. Garanzia **Assistenza Abitazione**
4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
 - a. Garanzia **Responsabilità Civile della Vita privata**
 - b. Garanzia **Responsabilità Civile della Proprietà Seconda Casa**
5. SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK
 - a. Garanzia **Tutela legale Vita privata e Immobile**
 - b. Garanzia **Tutela legale Cyber risk**



NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

L'Assicurazione ha una durata pari a quattro anni ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. E' comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità, dando comunicazione all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali o trimestrali senza oneri aggiuntivi se il Premio di rata è uguale o maggiore ad € 150,00.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:

a mezzo lettera raccomandata;

a mezzo posta elettronica certificata;

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i Beneficiari sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.



Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 10 - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, ad eccezione della Garanzia Incendio del Fabbricato, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 11 - Cambiamento dell'Abitazione

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo all'Assicuratore, entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'Abitazione indicata.

Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia all'Assicuratore, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 12 - Validità territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 13 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, **salvo che per la SEZIONE 2 - FURTO E RISCHI ACCESSORI**, anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Assicurato; per tutte le Garanzie, l'Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge.



Art. 14 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 17 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula dell'Assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e deve richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.
Qualora la somma di tali Indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 18 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 19 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 20 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.



SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato, se è stato pagato il relativo Premio:

- A. GARANZIA FABBRICATO
- B. GARANZIA CONTENUTO

Art. 23 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

Fermo quanto riportato dall'Art.24 - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO

Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio, compresi quelli verificatisi all'esterno dell'Abitazione;

2. FENOMENO ELETTRICO

fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'Abitazione, compreso il relativo Contenuto.

Per il fenomeno elettrico è previsto un limite di Indennizzo per Anno assicurativo di € 3.000,00; l'Assicurato, inoltre, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.

Sono esclusi i Danni:

- a. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- b. causati da usura, manomissione, difetti di materiali, mancata manutenzione;
- c. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
- d. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- e. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dell'Abitazione;

3. EVENTI ATMOSFERICI

eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non. Se l'evento atmosferico provoca rotture, breccie o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai Serramenti, sono compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dell'Abitazione ed al Contenuto della stessa.

Per i Danni derivanti da eventi atmosferici è previsto un limite di Indennizzo pari all'80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.

Per i Danni provocati dalla grandine ai Serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica è previsto un limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo. L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.

Sono esclusi i Danni causati da:



- a. straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti;
 - c. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d. sovraccarico neve tranne quanto disciplinato al punto 4. del presente articolo;
 - e. gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - f. umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
- ed anche i Danni subiti da:
- g. Fabbricati in plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti e relative Contenuto;
 - h. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
 - i. tettoie e tende esterne;
 - j. Cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - k. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

4. SOVRACCARICO NEVE

sovraccarico neve, compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dell'Abitazione ed al Contenuto della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

In nessun caso l'Assicuratore indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Anno assicurativo, una somma superiore al 50% del Capitale assicurato ed il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per il Fabbricato e di € 500,00 per il Contenuto.

Sono esclusi i Danni:

- a. causati da valanghe e slavine;
- b. causati da gelo, anche se conseguente all'evento coperto dalla presente Polizza;
- c. alle Abitazioni non conformi alle Leggi ed ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del Tetto;
- d. all'Abitazione in costruzione o in ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa Garanzia, ed al suo Contenuto;
- e. a tegole, camini, antenne, tende esterne, lucernari, vetrate e Serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti;

5. ATTI VANDALICI DOLOSI E SABOTAGGIO

atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Per i Danni derivanti da atti vandalici è previsto un limite di Indennizzo pari all'80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00.

Sono esclusi i Danni:

- da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni dell'Abitazione e delle sue dipendenze;
- avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da terrorismo;



6. ESPLOSIONE

Esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;

7. URTO VEICOLI

urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato o Contraente, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio;

8. FUMO, GAS E VAPORI

fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'Abitazione, per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Sono esclusi i Danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;

9. CADUTA AEROMOBILI

caduta di aeromobili, loro parti o Cose da questi trasportate, compresi i Danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;

10. ONDA SONICA

onda di pressione, urto o bang sonico, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

11. ACQUA CONDOTTA

fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nell'Abitazione;
- elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC, **con esclusione di quelli realizzati, in tutto o in parte, in gomma.**

Sono esclusi i Danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;**
- da gelo nel caso in cui l'Abitazione sia adibita a dimora non abituale;**
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;**
- derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;**
- provocati da colaggi o Rotture degli impianti automatici di estinzione;**
- causati da rottura di tubi di gomma e di Tubi interrati.**

Per i Danni derivanti da fuoriuscita di acqua condotta l'Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;

12. TRABOCCAMENTO ACQUA

fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Sono esclusi:

- i Danni derivanti da rigurgito delle fognature;**
- le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.**



Per i Danni derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento, l'Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 5.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;

13. FUORIUSCITA ACQUA DA APPARECCHIATURE DOMESTICHE

fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi.

Per i Danni derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, l'Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo, per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;

L'Assicuratore indennizza inoltre, nel rispetto dei Capitali assicurati, quando conseguenti agli eventi previsti in Polizza:

14. GUASTI PER IMPEDIRE O ARRESTARE L'INCENDIO

i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.;

15. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, **esclusi materiali tossici e nocivi; la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto;**

16. SPESE ALBERGHIERE

le spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei Danni che derivino dal mancato godimento dell'Abitazione qualora, a seguito del Sinistro indennizzabile, l'Abitazione assicurata non sia agibile.

Il limite d'Indennizzo per questa Garanzia è di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;

17. SPESE STRAORDINARIE

le spese straordinarie, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che determini l'inagibilità totale dell'Abitazione assicurata. **Saranno rimborsate, fino alla concorrenza di € 5.000,00** le seguenti voci di spesa:

- a. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- b. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le Cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o parzialmente danneggiate, **esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del Fabbricato danneggiato;**
- c. le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per l'affitto di un locale destinato a deposito delle Cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o parzialmente danneggiate, **esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del Fabbricato danneggiato;**
- d. i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Relativamente alle spese di cui ai punti a), b) e c), è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all'autorizzazione dell'Assicuratore e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del Sinistro;



18. SPESE PERITALI

le spese peritali, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; verranno rimborsate le spese ed onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dall'Art. 73 - "Procedura per la valutazione del Danno", **fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00;**

19. RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il Danno da acqua sia indennizzabile in base al punto 11. e purché sia stata acquistata la **Garanzia A. INCENDIO DEL FABBRICATO.**

Si rimborsano le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese le spese per demolire o ripristinare il muro o i pavimenti.

Per tale Garanzia l'Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00;

20. PERDITA PIGIONI

la perdita delle pigioni relative al Fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un

massimo di 3 mensilità per Sinistro e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una Franchigia di € 150,00, per ciascun Sinistro.

Sono esclusi i Danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati;

21. ROTTURA LASTRE

le spese sostenute per la sostituzione di Lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e Danno indiretto** - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra Garanzia del presente articolo.

Sono esclusi i Danni:

- a. **alle Lastre che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;**
- b. **derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;**

non costituiscono rotture indennizzabili a termine della presente Garanzia le scheggiature e le rigature.

Per i Danni derivanti da rottura di Lastre, l'Assicuratore non pagherà, per Anno assicurativo, per uno o più Sinistri, una somma superiore ad € 3.000,00. L'Assicurato inoltre per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di € 300,00; senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

ESTENSIONI DI GARANZIA

a. RICORSO TERZI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del 25% del Capitale assicurato, per il bene Fabbricato con il massimo di € 100.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese** - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione non comprende i Danni:

- **a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**



L'Assicurato deve immediatamente informare l'Assicuratore delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Assicuratore avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Assicuratore.

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.**

b. ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.

L'obbligazione dell'Assicuratore sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo ed è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di Sinistro (Art. 79 - "Cosa fare in caso di Sinistro").

Nel caso il Danno interessi il Fabbricato, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata senza tenere conto del Valore a Nuovo.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettante in base al Valore a Nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

c. CONTENUTO

Se è stato assicurato il Contenuto dell'Abitazione, l'Assicurazione è estesa:

- **agli oggetti portati temporaneamente fuori dall'Abitazione, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura, è previsto un limite d'Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;**
- **al Contenuto delle dipendenze il limite previsto è pari al 10% del Capitale assicurato per la Garanzia B. Contenuto.**

C. GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

L'Assicuratore, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di Polizza e con le norme che regolano il Sinistro per la SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Il Capitale assicurato comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'Assicurato le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

In questo caso se il Danno risulterà superiore al 30% del Valore a Nuovo del Fabbricato l'Assicuratore pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati i componenti della propria famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.



Art. 24 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i Danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione (salvo quanto previsto all'Art. 23 - "Oggetto dell'Assicurazione" al punto 5. - atti vandalici dolosi e sabotaggio);
- b. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- d. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- f. da gelo e acqua condotta (salvo quanto previsto all'Art. 23 - "Oggetto dell'Assicurazione" al punto 11. - fuoriuscita di acqua condotta);
- g. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- h. conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- i. indiretti, tranne quelli indicati all'Art. 23 - "Oggetto dell'Assicurazione";
- j. causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k. da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- l. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 25 - Operatività della Garanzia

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Abitazione e il Contenuto siano ubicati in Fabbricati conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- devono essere ubicati sul territorio italiano;
- devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- devono costituire Abitazione abituale o saltuaria dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi;
- non devono essere in fase di costruzione;
- devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- devono essere costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali Incombustibili, pareti esterne e copertura del Tetto per almeno l'80% in materiali Incombustibili, Solai e struttura portante del Tetto comunque costruiti.
- Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue Incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali Incombustibili.

L'Abitazione deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto.



Art. 26 - Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato deve, in caso di Sinistro:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno;
- b. avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c. presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore;
- d. fornire all'Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di Sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a. sono a carico dell'Assicuratore come indicato all'art. 1914 c.c.

L'Assicurato deve altresì:

- e. conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato dall'Assicuratore abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando l'Assicuratore liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;
- f. predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del Danno

È indennizzato:

A. il Fabbricato

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, cioè sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

L'Assicuratore rimborsa le spese di ricostruzione a Nuovo delle parti distrutte o danneggiate entro i limiti dei Capitali assicurati e con il massimo del doppio del Valore Commerciale delle stesse al momento del Sinistro, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione, ed escludendo il valore del terreno.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'Abitazione, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente;

B. il Contenuto (Abitazione e dipendenze)

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, cioè sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti del Capitale assicurato, in base al Valore Commerciale che avevano le Cose danneggiate o distrutte al momento del Sinistro.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.



Art. 28 – Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 29 - Mandato ai periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 26 - **"Cosa fare in caso di Sinistro"**;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati all'Art. 27 - **"Determinazione dell'ammontare del Danno"**;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 28 - **"Procedura per la valutazione del Danno"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 30 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo.

Art. 31 - Clausola di vincolo

La presente clausola è operante se è stata indicata in Polizza la Banca vincolataria. La Garanzia A. INCENDIO DEL FABBRICATO si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di Sinistro, non sarà fatto luogo al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'Indennizzo stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del Premio da parte dell'Assicurato, l'Assicuratore ne darà comunicazione inviando l'avviso del Premio scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.



SEZIONE 2 – FURTO E RISCHI ACCESSORI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 32 - Oggetto dell'Assicurazione

Nell'ambito del Capitale assicurato indicato in Polizza, l'Assicuratore indennizza i Danni materiali e diretti provocati dagli eventi sotto riportati.

A. GARANZIA FURTO DEL CONTENUTO

Fermo quanto riportato all'Art. 34 - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. FURTO

Furto avvenuto nell'Abitazione abituale indicata in Polizza, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- a. **violandone le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- b. **per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- c. **con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;**
- d. **in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;**

2. RAPINA

Rapina od estorsione avvenute nell'Abitazione abituale indicata in Polizza, anche quando le persone sulle quali viene usata violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'Abitazione stessa.

ESTENSIONI DI GARANZIA

a. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le Cose assicurate ed agli Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, **fino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 in aggiunta al Capitale assicurato per il Contenuto;**

b. SPESE PER MIGLIORIE

Spese per migliorie **entro il limite di € 1.000,00** sostenute, nell'immediatezza del Sinistro, per installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati;

c. ATTI VANDALICI

Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, consumato o tentato, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

La copertura è prestata con l'applicazione per ogni Sinistro, di una Franchigia di € 100,00 a carico dell'Assicurato e con un limite di Indennizzo per Sinistro pari al 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso;

d. SCIPPO E RAPINA EFFETTI PERSONALI

Scippo e rapina di effetti personali, commesso sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il Nucleo Familiare, **fino alla concorrenza del 10% del Capitale assicurato per il Contenuto ed in aggiunta allo stesso.**



Per il denaro l'Indennizzo è limitato ad € 500,00.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 100,00.

Verranno inoltre rimborsate, entro i limiti del Capitale assicurato e dietro presentazione dei relativi giustificativi, le spese e feticivamente sostenute, per:

- la riemissione di Documenti identificativi personali sottratti;
- l'eventuale rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature dell'Abitazione, **il tutto fino alla concorrenza di € 250,00.**

L'estensione di Garanzia **Scippo e rapina** vale in tutto il mondo.

e. GIOIELLI E VALORI IN LOCALI DI VILLEGGIATURA

Gioielli e Valori portati nei Locali di villeggiatura, **con l'Indennizzo del 10% del Capitale assicurato** per Gioielli e Valori ovunque riposti purché siano custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave, **con il limite di € 1.000,00 limitatamente al periodo di soggiorno nei Locali di villeggiatura.**

Art. 33 - Limiti di Indennizzo

La Garanzia A. FURTO DEL CONTENUTO dell'Abitazione abituale, nell'ambito del Capitale assicurato è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- **singolo oggetto - € 5.000,00;**
- **Gioielli e Valori ovunque riposti - 20% del Capitale assicurato;**
- **Gioielli e Valori in Cassaforte - 50% del Capitale assicurato;**
- **denaro - € 500,00;**
- **Contenuto delle dipendenze - 20% del Capitale assicurato;**

Art. 34 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:**
 - **da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
 - **da Collaboratori addetti ai servizi domestici;**
 - **da persone del fatto delle quali devono rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;**
 - **da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;**
 - **avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai Gioielli e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 8° giorno per Gioielli fuori Cassaforte e del 15° giorno per Gioielli e Valori in Cassaforte;**
- indiretti, quali profitti sperati, i Danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;**
- causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;**
- a Gioielli e Valori inerenti le attività professionali;**
- alle Cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;**
- resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;**
- quando l'Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;**



- j. avvenuti attraverso le aperture di Serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- k. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Art. 35 - Operatività della Garanzia – Mezzi di chiusura

La Garanzia è operante a condizione che le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre Abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, sia difesa da Serramenti (porte, tapparelle, etc.) di norma utilizzati nelle Abitazioni private.

Qualora le aperture dell'Abitazione siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da superfici praticabili e nell'Abitazione medesima non sia presente l'Assicurato o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure attivati con serrature o lucchetti.

Art. 36 - Scoperti

La Garanzia è prestata con l'applicazione dei seguenti Scoperti:

1. l'Assicurazione è prestata senza applicazione di Scoperto per le Abitazioni poste ad almeno 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2. l'Assicurazione è prestata con lo Scoperto del 20% per le Abitazioni site in ville, villette a schiera, appartamenti al piano terra, attici e per le Abitazioni poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Lo Scoperto verrà ridotto dal 20% al 10% qualora le aperture verso l'esterno siano protette con inferriate fisse nel muro e/o cancelletti in ferro e/o sistemi di allarme;
3. l'Indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno Scoperto del 20% qualora, in caso di Sinistro, venga accertato che i ladri si siano introdotti nei locali assicurati:
 - a. attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto indicato all'Art. 35 - "Operatività della Garanzia - Mezzi di chiusura";
 - b. quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, sempre che al momento del Sinistro risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari;
 - c. attraverso impalcature poste all'esterno del Fabbricato;

In caso di coesistenza di più Scoperti verrà applicato lo Scoperto massimo del 30%.

Art. 37 - Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b. avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c. fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore;



- d. **fornire all'Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di Sinistro;**
- e. **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento.**

Se l'Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a. e/o b., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettera a) ed e) sono a carico dell'Assicuratore come indicato all'art. 1914 c.c.

L'Assicurato deve, altresì:

- f. **conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato dall'Assicuratore abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando l'Assicuratore liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;**
- g. **predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.**

Art. 38 – Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, a anti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 39 - Mandato ai periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 37 - **"Cosa fare in caso di Sinistro"**;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati all'Art. 40 - **"Determinazione dell'ammontare del Danno"**;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 38 - **"Procedura per la valutazione del Danno"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate.



Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 40 - Determinazione dell'ammontare del Danno

L'Assicurazione è prestata nella forma del Primo Rischio assoluto. **L'ammontare del Danno è dato, per le Cose sottratte, distrutte, dal Valore Commerciale che avevano al momento del Sinistro e, per le Cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro.** Qualora al momento del Sinistro il Capitale assicurato risulti inferiore al Valore Commerciale, l'Assicuratore rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Nel caso di Documenti identificativi personali è riconosciuto il rimborso delle spese amministrative per il loro rifacimento.

Nel caso di titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'Assicurazione è prestata per le sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 41 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Assicuratore, se questi ha risarcito integralmente il Danno.

Se invece l'Assicuratore ha indennizzato il Danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino a concorrenza della parte di Danno eventualmente rimasta scoperta dall'Assicurazione; il resto spetta all'Assicuratore. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le Cose recuperate previa restituzione all'Assicuratore dell'Indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del Danno, **l'Assicuratore risponde soltanto dei Danni eventualmente sofferti dalle Cose.**

SEZIONE 3 – ASSISTENZA ABITAZIONE

Le Prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in Polizza la Garanzia A. Assistenza abitazione e se è stato pagato il relativo Premio

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle Prestazioni sotto indicate è stata affidata dall'Assicuratore a **Europ Assistance Italia S.p.A.** (di seguito Europ Assistance)

L'Assicuratore, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le Prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.

Le Prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un componente del suo Nucleo Familiare.



A. GARANZIA ASSISTENZA ABITAZIONE

Art. 42 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di Assistenza che si realizza attraverso le seguenti Prestazioni:

ASSISTENZA ABITAZIONE ABITUALE

Le Prestazioni valgono esclusivamente per l'Abitazione abituale e sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico dell'Abitazione – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 200,00 per Sinist o.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- **guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);**
- **eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore**

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'Abitazione – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 200,00 per Sinist o.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'Abitazione.**

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell'Abitazione;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell'Abitazione la cui sicurezza non è più garantita;

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.



INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA: RISANAMENTO E ASCIUGATURA DELL'ABITAZIONE

Qualora, a seguito di Danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un Massimale di € 250,00 per Sinist o**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;

La prestazione non è dovuta:

per il caso a) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

per il caso b) i Danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell'Abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

INVIO DEL SORVEGLIANTE

(Prestazione erogabile solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, in seguito ad un Danno indennizzabile a termine di Polizza necessitasse di far vigilare l'Abitazione per la salvaguardia della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a predisporre la vigilanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza **per un massimo di 7 ore per Sinistro e per Anno assicurativo**.

IMPRESA DI PULIZIE

Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'Abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 150,00 per Sinist o**.

SPESE D'ALBERGO

Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'Abitazione dell'Assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'Assicurato, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 250,0 per Sinistro e per famiglia**.



RIENTRO ANTICIPATO

Nel caso in cui Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino Danni all'Abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 200,00 per Sinist o** in caso di viaggio di rientro **dall' Italia** e **fino ad un massimo di € 400,00 per Sinist o** in caso di viaggio di rientro **dall'estero**.

L'Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.

TRASLOCO

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'Abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico il costo del relativo trasloco **fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro**.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.

Nel caso in cui, in seguito all'evento che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, Europ Assistance effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione inabitabile.

Art. 43 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati o dipendenti da:

- a. **dolo dell'Assicurato;**
- b. **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;**
- c. **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
- d. **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;**
- e. **gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;**
- f. **pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;**
- g. **precipitazioni atmosferiche all'interno dell'abitazione;**
- h. **subiti da immobili diversi dall'Abitazione abituale.**

Sono inoltre esclusi i danni:

- i. **conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;**
- j. **all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- k. **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.**

Art. 44 – Come attivare le Prestazioni Assistenza Abitazione

Per usufruire delle Prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

- dall'Italia al numero : 800 542 009
- dall'estero al numero : +39.02.58.28.65.49



- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO

- oppure inviare un fax al numero : +39.02.58.47.72.01

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di Assistenza di cui necessita
- Cognome e Nome
- Numero di Polizza preceduto dalla sigla NICT
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 1915 C.C..

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE 4 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 45 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore è tenuto a pagare nel corso dell'Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della **vita privata** e della **proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana**, non escluso da quanto previsto dall'Art. 46 - "Esclusioni", e fermo quanto riportato nell'Art. 48 - "Persone non considerate terzi".

La copertura per i fatti della **vita privata opera nel mondo intero.**



In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

PROPRIETA' E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

- a. la conduzione dell'Abitazione abituale e dell'Abitazione saltuaria nonché delle relative Pertinenze;
- b. la proprietà dell'Abitazione abituale e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;

sono compresi i Danni derivanti:

- dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
- dalla caduta di antenne radio-televisive;
- dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell'Abitazione;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'Abitazione;
- da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Tetti e dalle coperture del Fabbricato;
- dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

VITA QUOTIDIANA

- c. l'uso di apparecchi domestici in genere;
- d. l'attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
- e. la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- f. l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- g. la proprietà o l'uso di biciclette, Biciclette elettriche, o velocipedi in genere;

TEMPO LIBERO

- h. la conduzione di camere d'albergo, di Locali di villeggiatura;
- i. la pratica di campeggio;
- j. la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all'Art. 46 - "Esclusioni"**;
- k. la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- l. la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
- m. l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all'Art. 46 - "Esclusioni"**;

FAMIGLIA CON FIGLI

- n. il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);
- o. la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- p. l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato, al momento del Sinistro;
- q. l'attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
- r. l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di



Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, **a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specific polizza di responsabilità civile per la circolazione;**

- s. qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'Assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all'Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all'Art. 46 - "Esclusioni" e 48 - "Persone non considerate terzi".**

PROPRIETA' O USO DI ANIMALI DOMESTICI

- t. la copertura opera per i Rischi derivanti da proprietà o uso di Animali domestici salvo quanto previsto dall'Art. 46 - "Esclusioni".

Tale garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.

In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente Garanzia opererà a secondo rischio.

FRANCHIGIA

La Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 47 - "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.

B. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' SECONDA CASA

L'Assicuratore tiene indenne il **proprietario dell'Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale**, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), **se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:**

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla **proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.**

Sono compresi i Danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico.

Sono comprese le Pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, **purché realizzati nell'Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti.**

La Garanzia non opera per Fabbricati in rovina.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

FRANCHIGIA

La Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' SECONDA CASA è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 47 - "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.



Art. 46 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

1. cagionati dolosamente;
2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 47 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione abituale in affitto;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 45 - "Oggetto dell'Assicurazione" alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 45 - "Oggetto dell'Assicurazione" alla lettera l);
5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto nell'Art. 45 - "Oggetto dell'Assicurazione" alla lettera t);
8. provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del -servizio veterinario-, ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; sono altresì esclusi i danni conseguenti a uso professionale;
9. derivanti dalla proprietà di animali da sella;
10. derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
11. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
12. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
13. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
14. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
15. derivanti da impiego di aeromobili;
16. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
17. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
18. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
19. derivanti da campi elettromagnetici;
20. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
21. conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 47 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusion nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
22. a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);



23. verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
24. causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
25. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
26. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
27. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
28. limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
29. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 47 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

- a. Sono compresi in Garanzia i **Danni fisici in** **olontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori addetti ai servizi domestici** (compresi badanti e baby sitter), **sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;**
- b. è compresa **l'attività di baby sitter** se è svolta dai **genitori** (nonni materni o paterni) **o dai fratelli e sorelle dell'Assicurato;** la presente copertura è estesa alla **loro personale responsabilità;**
- c. **i figli mino i dell'Assicurato** sono considerati **terzi fra di loro** quando **accidentalmente** fratello o sorella **si causino** una lesione corporale da cui derivi un'**Invalità permanente;** **L'Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 48 - "Persone non considerate terzi".**

- d. è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** per i **Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio** che derivino:
 - dalla proprietà dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei relativi Contenuti;
 - dalla conduzione dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di Villeggiatura, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
 - dall'utilizzo di camere d'albergo e dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.

Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' SECONDA CASA.**

Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;

- e. è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività,** conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell'Assicurato, uno **Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell'Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.**

Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' SECONDA CASA;**

- f. **è compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato** quale committente dei lavori di **Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).**



La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.

Tale condizione particolare opera sia per la Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA sia per la Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' SECONDA CASA;

- g. sono compresi i Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;**
- h. sono compresi i Danni derivanti dall'uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.

FRANCHIGIA

Le Garanzie sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 48 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 49 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.

Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà.

I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 50 - Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta l'Assicuratore, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.



Art. 51 - Gestione delle vertenze

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, l'Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 5 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio

Premessa

L'Assicuratore per la gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale e Cyber risk si avvale di:

ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)

Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art.52 – Oggetto dell'Assicurazione

1. L'Assicuratore garantisce le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.



2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per Sinistro.**
3. **Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.**
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.**
5. **Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.**
6. **L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.**
7. **L'Assicuratore e/o ARAG non si assume il pagamento:**
 - **di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.**

Art. 53 – Insorgenza del Sinistro

1. Ai fini della presente Assicurazione, per **insorgenza del Sinistro** si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza**, come:
 - il Danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
 - la violazione o presunta violazione del contratto;
 - la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
 - il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
2. **La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:**
 - **durante il periodo di effetto dell'Assicurazione**, se si tratta di **Danno o presunto Danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;**
 - **trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto dell'Assicurazione**, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell'Assicurazione**, in tutte le restanti ipotesi.
3. **Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la Carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente Assicurazione. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela legale.**
4. Si considerano come **unico Sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**
5. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'Art. 52 - Oggetto dell'assicurazione.**

Art. 54 – Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. **L'Assicurato rendendosi Parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all'Assicuratore e/o ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla presente Assicurazione.**



2. La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione. Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente dell'Assicuratore, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le Polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
3. L'Assicurato deve informare l'Assicuratore e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, l'Assicuratore e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 55 – Gestione del Sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 56 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale**
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini **dell'Art. 56 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale**
4. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**
5. In ogni caso la copertura delle **spese legali** per la Transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate da ARAG.**
6. ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 56 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.**
2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.
3. **L'Assicuratore e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.**

Art. 57 – Disaccordo con l'Assicuratore e conflitto di interesse

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e Net Insurance S.p.A. e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'Arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.



Art. 58 – Recupero di somme anticipate da ARAG

1. **Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di Transazione.**
2. **In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'Art. 52 - Oggetto dell'Assicurazione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.**

Art. 59 – Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- **nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein**, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; per le vertenze contrattuali in relazione alla vita privata e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile;
- **nella Repubblica Italiana**, per le altre Controversie in Garanzia.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media, **le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.**

Art. 60 – Assicurati

1. Le Prestazioni di cui all'Art. 52 - Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
 - il Contraente;
 - il coniuge o partner convivente del Contraente;
 - i componenti del suo Nucleo Familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia.**
2. **Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.**

A. GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE

Art. 61 – Ambito di operatività e prestazioni garantite

Le **Garanzie** vengono **prestate** all'Assicurato:

- **nell'ambito della vita privata,**
- **in veste di proprietario dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza ed in veste di conduttore dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di villeggiatura, purché direttamente utilizzate ad uso esclusivamente abitativo,**
nei seguenti casi:
 1. **Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
 2. **Richiesta di risarcimento Danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento di danni di natura extracontrattuale a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti di terzi.
 3. **Vertenze in materia di locazione o diritto di proprietà e altri diritti reali, delle unità immobiliari indicate in Polizza, costituenti l'Abitazione abituale e l'Abitazione saltuaria dell'Assicurato.**
 4. **Pedoni, ciclisti e trasportati. Richiesta di risarcimento Danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, oppure come conducenti di biciclette o infine come trasportati di veicoli a motore privati o pubblici.
 5. Vertenze relative a rapporti di lavoro con Collaboratori domestici regolarmente assunti.



Le Garanzie vengono prestate al Contraente/Assicurato **nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli Animali domestici di proprietà degli Assicurati, nei seguenti casi :**

6. **Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
7. **Resistenza alla richiesta di risarcimento Danni**. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod.Civ., risultino adempiuti gli obblighi della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile.

B. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK

Art. 62 – Ambito di operatività e prestazioni garantite

Le prestazioni vengono fornite agli Assicurati **esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network**, nei seguenti casi:

1. **Richiesta di risarcimento Danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web**, compresa la richiesta di modificare o rimuovere la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. **L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.**
2. **Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web**. Per i **reati dolosi la Garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. ARAG provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, **ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

3. **Controversie contrattuali per Acquisti via web** di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), **successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).**
4. **Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione**, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web **purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).**

Le prestazioni di cui sopra operano per i Sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'Art. 59 - Estensione territoriale.

Art. 63 – Esclusioni operanti per l'intera Sezione 5 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per Sinistri relativi:

- a. **al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b. **alla materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale;**
- c. **a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d. **ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;**
- e. **a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- f. **ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa anti-trust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;**
- g. **al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- h. **a vertenze derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi**



metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per Sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;

- i. a fatti dolosi delle persone assicurate;
- j. a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k. per Controversie connesse alla circolazione stradale;
- l. alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- m. a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche/motonautiche e relative prove;
- n. a fatti derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- o. all'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale svolte dall'Assicurato o da cariche sociali rivestite dallo stesso, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- p. a immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione abituale o l'Abitazione saltuaria - direttamente utilizzata - dell'Assicurato;
- q. per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- r. alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- s. a casi di adesione a class action;
- t. a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- u. alla difesa penale per abuso di minori;
- v. a vertenze con l'Assicuratore;
- w. le Controversie contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 62 punti 3 e 4.

Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia B. Cyber risk :

- x. in relazione all'Art. 62 punto 2, le Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
- y. in relazione all'Art. 62 punto 3, si specifica inoltre che sono esclusi dall'operatività della Garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:
 - 1. animali e vegetali;
 - 2. Gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
 - 3. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
 - 4. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
 - 5. materiale digitale scaricato on-line;
 - 6. oggetti per uso industriale;
 - 7. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
 - 8. acquisti effettuati tramite aste on-line;
 - 9. veicoli a motore e natanti;
 - 10. beni non nuovi.



PROPOSTA



FAC SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Agenzia	Sub	Cod.Prod.
----------------	------------	------------------

CONTRAENTE (Cognome e Nome)	
Nato a	il gg/mm/aaaa
Codice fiscale	
Residente in (via, piazza, ecc.)	civico
Città e provincia	
Indirizzo e-mail	cellulare

DATI DI POLIZZA			
Data decorrenza polizza	gg/mm/aaaa	Data scadenza polizza	gg/mm/aaaa
Scadenza prima quietanza	gg/mm/aaaa	Durata del contratto : Anni e giorni	
Caratteristica contratto: <input type="checkbox"/> con tacito rinnovo. Premio annuale anticipato.			
Rateazione pagamento : <input type="checkbox"/> annuale <input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/> trimestrale			
Polizza sostituita n.	Tacito rinnovo	SI	Coassicurazione NO
Condizioni di assicurazione operanti : Mod. NET/0102 – Ed. 04.2019			
Allegati operanti :			

PREMI		
IMPORTO RATE SUCCESSIVE		
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
€	€	€
IMPORTO RATE SUCCESSIVE		
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
€	€	€

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:				
Abitazione assicurata	Abitazione principale <input type="checkbox"/>		Abitazione secondaria <input type="checkbox"/>	
	Abitazione di proprietà <input type="checkbox"/>		Abitazione in locazione <input type="checkbox"/>	
Indirizzo (via, piazza, ecc.)	Appartamento/Villetta a schiera <input type="checkbox"/>		Villa/Casa isolata <input type="checkbox"/>	
	scala	piano	n. civico	interno
Città e provincia			c.a.p.	
GARANZIE	CAPITALE ASSICURATO	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO IMPOSTE
Incendio Fabbricato	€	€	€	€
Rischio Locativo	€	€	€	€
Incendio Contenuto	€	€	€	€
Assistenza Abitazione	€	€	€	€
RC Vita Privata	€	€	€	€
RC Proprietà 2ª casa	€	€	€	€
Tutela legale Vita Privata / Web	€	€	€	€
Furto	€	€	€	€



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto, Contraente sopra indicato:

- chiede a NET INSURANCE S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente in nome proprio ed in nome e per conto delle persone Assicurate, il contratto di assicurazione "Vitanuova Patrimonio" in conformità alle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. NET/0102/1 - Ed 04.2019.
- dichiara ai sensi dell'art.56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver ricevuto i seguenti documenti:
 - Allegato 3 - Comunicazione Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti,
 - Allegato 4 - Informativa da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse, da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, alla conclusione del contratto;
- dichiara di aver ricevuto e preso visione del Set Informativo di cui al Mod. NET/0102/1 - Ed.04.2019 predisposto da Net Insurance S.p.A., contenente il Documento Informativo Precontrattuale, il Documento Informativo Contrattuale, l'Aggiornativo, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac - Simile della Polizza e di accettare i documenti ivi contenuti e che parte integrante del Contratto di Assicurazione;
- dichiara :
 - di non aver avuto negli ultimi 5 anni eventi dannosi per i quali si è assicurato con la presente Polizza;
 - di non avere avuto in passato contratti assicurativi, di cui i mesi sinistrali, che in seguito sono stati disdettati dall'impresa di assicurazione;
 - che le Abitazioni assicurate con la presente Polizza sono conformi alle condizioni per l'operatività delle garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione;

Il sottoscritto conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete rese dal soggetto che ha firmato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Il Contraente dichiara inoltre ai sensi dell'art. 120-quater del CAP, di aver scelto di ricevere la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione conclusa e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, VIA E-MAIL IN FORMATO PDF ai recapiti sopra indicati e ai recapiti elettronici sopra indicati.

il Contraente FAC SIMILE FIRMA

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0102/1 - Ed.04.2019:

Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" - Art. 2 "Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio" - Art. 6 "Aggravamento del Rischio" - Art. 8 "Esagerazione dolosa del Danno" - Art. 9 "Recesso in caso di Sinistro" - Art. 11 "Cambiamento dell'Abitazione" - Art. 18 "Limite massimo dell'Indennizzo" - Art. 24 "Esclusioni" - Art. 25 "Operatività della Garanzia" - Art. 26 "Cosa fare in caso di Sinistro" - Art. 27 "Determinazione dell'ammontare del Danno" - Art. 33 "Limiti di Indennizzo" - Art. 34 "Esclusioni" - Art. 35 "Operatività della Garanzia - Mezzi di chiusura" - Art. 36 "Scoperti" - Art. 37 "Cosa fare in caso di Sinistro" - Art. 40 "Determinazione dell'ammontare del Danno" - Art. 43 "Esclusioni" - Art. 44 "Come attivare le prestazioni Assistenza Abitazione" - Art. 46 "Esclusioni" - Art. 48 "Persone non considerate terzi" - Art. 50 "Cosa fare in caso di Sinistro" - Art. 51 "Gestione delle vertenze" - Art. 54 "Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova" - Art. 63 "Esclusioni".

il Contraente FAC SIMILE FIRMA

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo frazionabile in rate semestrali o trimestrali.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario Net Insurance S.p.A., quale impresa di assicurazione.

Preso atto dell'informativa ai sensi del Regolamento Generale Protezione Dati/UE 2016/679, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 2.a. della "Informativa Privacy" (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta.

il Contraente FAC SIMILE FIRMA

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento da parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità, di cui al punto 2.b della "Informativa Privacy" (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali:

DA' IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

il Contraente FAC SIMILE FIRMA

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

tutte le garanzie ad eccezione dell'Assistenza e della Tutela Legale – Net Insurance S.p.A.

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it Fax +39 06 97625707

PER ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

- dall'Italia al numero verde : 800 542 009
- dall'estero al numero : +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO
- oppure inviare un fax al numero : +39.02.58.47.72.01

PER TUTELA LEGALE

ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia , Viale del Commercio n.59 - 37135 VERONA
- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde 800 9096 55 (Contact Center)

Sito www.netinsurance.it => pagina www.netinsurance.wecare.it

e-mail wecare@netinsurance.it; Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax +39 06 89326570

PEC Ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

